



Data 7 GEN. 2017 Protocollo N° 18625 Class: C-101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: : Richiesta Informazioni – Piano regionale di gestione dei rifiuti. Riscontro.

Province del Veneto - Settore Ambiente

Città Metropolitana di Venezia - Settore Ambiente

ARPAV – Direzione Generale

Sono giunti alla scrivente Direzione alcuni quesiti sull'applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti Urbani e Speciali (DCR n. 30 del 29.04.2015), riguardanti in particolare:

1. i criteri per la corretta ubicazione di un nuovo impianto di produzione di biometano che prevede, tra le matrici in ingresso sottoposte a digestione anaerobica, anche la frazione organica dei rifiuti urbani ed è caratterizzato dalla presenza di una specifica sezione di compostaggio del digestato prodotto;
2. la attuale vigenza del Piano regionale in relazione alle sentenze del TAR Veneto n. 271, 272, 618 e 685 del 2016, nonché, di conseguenza, il rispetto della distanza di sicurezza minima da garantire tra l'impianto in parola, le abitazioni e gli edifici pubblici.

In considerazione della valenza delle tematiche in argomento si ritiene opportuno, al fine di garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale dei contenuti del Piano rifiuti, portare a conoscenza degli Enti in indirizzo, le seguenti indicazioni.

Circa il punto 1) si evidenzia che, qualora un prospettato nuovo impianto produttivo ricomprenda anche l'attività di recupero rifiuti sostanziantesi nel trattamento di digestione anaerobica e compostaggio, sarà necessario che l'impianto, complessivamente inteso, venga "*ubicato, di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici*", in linea con quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 3/2000.

Al riguardo è solo il caso di ricordare che la richiamata norma regionale, al successivo comma 3, introduce una deroga al succitato principio generale, disponendo che le discariche e gli impianti di compostaggio "*vanno localizzati in zone omogenee di tipo E o F*", prescrivendo quindi la localizzazione in aree con vocazione agricola o atte ad accogliere infrastrutture di interesse generale; non vi è chi non veda come tale limitazione possa ragionevolmente ritenersi applicabile agli impianti di solo trattamento aerobico di rifiuti organici (di fatto impianti di compostaggio tradizionali), non potendo essere estesa *tout court* ad impianti a tecnologia complessa che, nel processo di lavorazione, contemplino anche l'esercizio di diversa attività.

Per quanto attiene al punto 2), si fa presente che le sentenze del TAR Veneto richiamate -annullano il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con DCR n. 30 del 29/04/2015, nel limite dell'interesse delle sole ricorrenti, mantenendo l'efficacia dello stesso strumento di programmazione settoriale in tutti gli altri casi.

A tale proposito vale la pena ricordare che questa Amministrazione ha promosso ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato impugnando le sentenze sfavorevoli in oggetto, con istanza di sospensione.

Pertanto, nelle more del definitivo pronunciamento da parte del Consiglio di Stato e, comunque, fino alla definitiva rideterminazione, eventualmente confermativa, del Consiglio regionale in merito al Piano

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

regionale in questione, si ribadisce che i conteziosi giurisdizionali tuttora in essere non abbiano, in alcun modo, posto in discussione la piena validità delle norme contenute nel Piano stesso; conseguentemente, risultano tuttora pienamente operanti i criteri di esclusione alla realizzazione degli impianti stabiliti dall' art. 13 della normativa di Piano e più precisamente dall'Elaborato D, paragrafo 1.3.7.2 - Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici (vedasi pag. 401/560).

A tale ultimo riguardo, si conferma che, per gli impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche la distanza di sicurezza minima da rispettare è di 500 m, misurata dall'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento e gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso). Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE
- dott. Ing. Luigi Fortunato -

Riferimento: U.O. Ciclo dei rifiuti
Direttore ad interim: Dott. Paolo Campaci

Referente istruttoria: P.O. Pianificazione del ciclo dei rifiuti e programmi di interventi:
Arch. Tarcisio Sanavia
tel. 041-2792420 mail : tarcisio.sanavia@regione.veneto.it

Comunicazione di servizio

Si comunica che a decorrere dal 09/01/2017 è stata attivata una nuova casella di Posta Elettronica Certificata specifica per gli scriventi Uffici: ambiente@pec.regione.veneto.it. Si prega pertanto di trasmettere tutta la corrispondenza al suddetto indirizzo, avendo cura, ove possibile, di specificare l'Unità Operativa destinataria della comunicazione.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV